

## Edizione di martedì 9 maggio 2017

### DIRITTO SOCIETARIO

[Interferenze dei soci nella gestione delle S.r.l.](#)

di Fabio Landuzzi

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La fiduciaria italiana esonera dall'RW](#)

di Nicola Fasano

### CONTROLLO

[Il collegio sindacale e il controllo sintetico complessivo di bilancio](#)

di Lucia Recchioni

### IVA

[Le operazioni immobiliari escluse dal calcolo del pro rata](#)

di Marco Peirolo

### AGEVOLAZIONI

[Definizione agevolata liti pendenti: come aderire](#)

di Dottryna

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Interferenze dei soci nella gestione delle S.r.l.***

di Fabio Landuzzi

Il primo comma dell'[\*\*articolo 2479, cod. civ.\*\*](#), disciplina come noto la **distribuzione di competenze fra soci e amministratori** in materia di gestione della S.r.l.. Il modello civilistico della S.r.l. propone, come noto, una struttura nella quale la ripartizione di competenze fra soci e amministratori potrebbe essere, all'estremo, **addirittura annullata a beneficio dei soci** esercitando la facoltà riconosciuta a questi ultimi dall'[\*\*articolo 2479, cod. civ.\*\*](#), di avocare a se stessi l'assunzione di **decisioni di natura gestoria** dell'impresa.

La disciplina prescritta dall'[\*\*articolo 2479, cod. civ.\*\*](#), è quindi fortemente modellabile dall'**autonomia statutaria**; ciò può essere compiuto in **senso "personalistico"**, accentuando l'affidamento di competenze gestorie ai soci, oppure in **senso "capitalistico"**, mediante clausole tipicamente derivate dalle società azionarie.

In questo contesto, si pone allora **un interrogativo**: la **decisione di gestione assunta dai soci** – si pensi, ad esempio, all'acquisto di un immobile – è di per sé sufficiente affinché il legale rappresentante della società sia legittimato a darvi esecuzione, oppure è in ogni caso necessario che il **consiglio di amministrazione** della società assuma al riguardo una **apposita decisione**?

Il tema è stato oggetto di disamina in un recente Orientamento pubblicato dal Consiglio notarile di Firenze, Prato e Pistoia.

La questione è infatti tutt'altro che secondaria, perché attinente al **ruolo e alla responsabilità dell'organo amministrativo** il quale, in un simile contesto, si trova a dover dare esecuzione a una decisione assunta da altri – i soci –, una decisione che potrebbe avere anche un **impatto eccezionale** nella vita dell'impresa e di cui lo stesso organo amministrativo potrebbe non condividere i contenuti, pur restandone comunque responsabile, seppure in **concorso con i soci**.

Secondo il Notariato toscano, nell'assetto normativo delle S.r.l., la **naturale competenza gestoria dei soci** e la grande **flessibilità** consentita dalla legge in materia di ripartizione dei poteri tra soci e amministratori, dovrebbe indurre a rispondere all'interrogativo sopra posto nel senso che **non occorra**, a fronte della decisione dei soci, **l'esercizio di un ulteriore potere deliberativo anche da parte dell'organo amministrativo** con riguardo alla **medesima fattispecie**. L'organo amministrativo, in una siffatta situazione, è come se fosse **esautorato per quella competenza** particolare, poiché sono i soci a divenire l'organo esclusivamente competente a decidere su quell'argomento.

I soci eserciteranno quindi il potere di **decidere senza limiti**, e nel momento in cui assumeranno la decisione essi lo faranno nel pieno del potere gestorio loro attribuito. Per queste ragioni, si ritiene che **non occorra alcun ulteriore passaggio deliberativo dell'organo amministrativo**, poiché questo non ha più, in questa particolare circostanza, un concreto potere decisionale sul tema.

Tuttavia, non si nasconde che una delibera del consiglio di amministrazione **potrebbe essere comunque opportuna**; non per decidere di un'operazione la cui scelta è già stata assunta dai soci in quanto loro ascritta, bensì allo scopo di consentire agli amministratori stessi di **evitare il compimento di un atto** che sarebbe comunque **fonte di una loro responsabilità**.

L'Orientamento del Notariato toscano **resta comunque piuttosto freddo** rispetto alla tesi della opportunità del verbale di riunione dell'organo amministrativo riferito alla decisione gestoria assunta dai soci perché questo potrebbe essere visto, secondo questo punto di osservazione, come un tentativo di far rientrare dalla finestra la competenza degli amministratori, e allora diventerebbe **meno netto il confine** fra l'organizzazione della **S.r.l., personalistica e incentrata sulla figura dei soci**, e quella capitalistica delle S.p.a..



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **La fiduciaria italiana esonera dall'RW**

di Nicola Fasano

Uno dei casi più rilevanti di **esclusione dagli obblighi di monitoraggio** fiscale è rappresentato dall'intervento di un **intermediario finanziario residente** cui vengono "affidati" gli *asset* esteri con il compito, fra l'altro, di gestire anche i relativi **redditi e flussi finanziari**. Si tratta peraltro di una fattispecie particolarmente utilizzata nell'ambito della *voluntary disclosure* al fine di procedere con il **rimpatrio giuridico** dei capitali esteri.

La relativa disciplina è dettata dall'[articolo 4, comma 3, del D.L. 167/1990](#), secondo cui gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali **affidate in gestione o in amministrazione** agli intermediari residenti e per i **contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento**, a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a **ritenuta o imposta sostitutiva** dagli intermediari stessi. Ovviamente l'esonero compete a partire **dal momento di sottoscrizione del contratto** di affidamento fiduciario e fino a quando questo non venga risolto.

Come chiarito dalla [circolare 19/E/2014](#), l'esonero è previsto:

- per le **attività finanziarie e patrimoniali** affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
- per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria **conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti** in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
- per le attività finanziarie e patrimoniali i cui **redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari residenti**.

In tutti e tre i casi l'esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che **i redditi siano stati assoggettati a tassazione** mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli [articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997](#), delle imposte sostitutive o delle **ritenute a titolo d'imposta o d'acconto** sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 600/1973 o in altre disposizioni.

Così ad esempio, nel caso di **polizze** emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, **l'esonero dalla compilazione del quadro RW** spetta non soltanto nel caso di **applicazione opzionale dell'imposta sostitutiva** di cui all'[articolo 26-ter del D.P.R. 600/1973](#) da parte della compagnia estera, ma anche qualora **il contribuente abbia incaricato l'intermediario residente** che interviene nella riscossione del flusso all'applicazione della predetta imposta sostitutiva.

Ai fini dell'esonero, non è infatti sufficiente il mero intervento di un intermediario residente, essendo stabilito che è necessaria **l'applicazione delle imposte** da parte dello stesso.

L'esonero, in presenza delle suddette condizioni, può riguardare anche **partecipazioni estere**, piuttosto che **fondi di investimento esteri**.

Con specifico riferimento alle **partecipazioni qualificate estere** l'esonero spetta a condizione che le partecipazioni siano detenute nell'ambito di **un rapporto di amministrazione o gestione** con l'intermediario residente in virtù del quale quest'ultimo applica la **itenuta a titolo d'acconto sui relativi dividendi** ai sensi dell'[articolo 27, comma 4, del D.P.R. 600/1973](#).

Si ricorda che, secondo quanto chiarito dalla [circolare 19/E/2014](#), per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d'imposta **non hanno prodotto reddito**, l'esonero compete sempreché affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito) che ha l'incarico di **regolare tutti i flussi connessi con l'investimento**, il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi. In mancanza di tale affidamento (che comunque deve avvenire sulla base di un **incarico duraturo** e non occasionale) il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d'imposta o che sono infruttifere.

A seguito dell'affidamento degli *asset* esteri all'intermediario residente, peraltro, quest'ultimo provvederà anche al **versamento dell'Ivafe** (o meglio della corrispondente **imposta di bollo**) sui prodotti finanziari nonché **dell'Ivie sugli immobili** ove dovute, consentendo dunque all'interessato di **evitare la compilazione** dell'RW anche a tali fini.

Con specifico riferimento agli **immobili**, infine, la disposizione introdotta nel citato [articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990](#) a partire dal periodo di imposta 2016 che esclude gli obblighi di monitoraggio in caso di **immobili "statici"** che non abbiano subito variazioni rispetto all'anno precedente **dovrebbe semplificare** le cose anche in ipotesi di **affidamento fiduciario** dell'immobile. Ciò in quanto, a rigore, qualora l'immobile risulti locato l'intermediario residente **non può applicare alcuna ritenuta**, neanche a titolo di acconto (non essendoci alcuna norma che la preveda) sui canoni di locazione percepiti dal contribuente e dunque non sembrerebbe ricorrere una delle condizioni richieste ai fini dell'esonero dal monitoraggio fiscale. La novità normativa, invece, restringe notevolmente i **dubbi applicativi** sulla compilazione o meno dell'RW ai fini del monitoraggio, pur in presenza di affidamento fiduciario, **limitandoli in sostanza solo agli immobili locati che abbiano subito variazioni** (compravendita, costituzione di diritti reali ecc.) rispetto all'anno precedente.

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTROLLO

---

### ***Il collegio sindacale e il controllo sintetico complessivo di bilancio***

di Lucia Recchioni

Anche nel caso in cui il **collegio sindacale** non sia chiamato a svolgere la funzione di **revisione legale dei conti**, dovrà garantire la sua **attività di vigilanza sul bilancio di esercizio**.

Come chiarisce la Norma di Comportamento n. 3.7 dei **"Principi di comportamento del collegio sindacale di sociale non quotate"**, il **collegio sindacale** deve infatti comunque vigilare sull'**osservanza**, da parte degli amministratori, delle **norme procedurali** inerenti alla **redazione**, all'**approvazione** e alla **pubblicazione** del **bilancio** di esercizio.

Quest'anno particolare attenzione dovrà essere riservata alla decisione degli amministratori di ricorrere al **maggior termine di 180 giorni** per l'approvazione del bilancio.

In considerazione delle **novità** introdotte con il **D.Lgs. 139/2015**, e, soprattutto, dei **ritardi** con i quali sono stati approvati i **principi contabili nazionali aggiornati** e le **norme fiscali** di raccordo, molte società potrebbero – secondo le indicazioni del CNDCEC – ricorrere utilmente al **maggior termine** previsto dall'[articolo 2364 cod. civ.](#), ove richiamato dallo statuto.

In questo caso, nel rispetto delle **disposizioni codistiche**, e, più in particolare, della **Norma di Comportamento n. 3.2.**, il **collegio sindacale** deve verificare che la possibilità di differimento sia appunto **prevista dallo statuto**.

Al collegio sindacale è altresì richiesto un **"controllo sintetico complessivo, volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto"**.

Più precisamente è richiesto che il collegio sindacale verifichi la **rispondenza del bilancio** alle **informazioni** di cui lo stesso è **venuto a conoscenza** nell'esercizio delle sue funzioni.

A tal fine, se il collegio sindacale è in possesso di notizie su **determinati fatti** che incidono sulla rappresentazione di bilancio, può **chiedere ulteriori chiarimenti** agli **amministratori** o ai **revisori legali dei conti**: la **mancata risposta** alla richiesta di chiarimenti o l'esposizione di **dati insufficienti** legittima il collegio sindacale a esporre le **proprie osservazioni e proposte** nella **relazione** da sottoporre all'assemblea in occasione dell'**approvazione del bilancio** di esercizio.

Non è invece richiesto al **collegio sindacale** un controllo sulle **singole voci di bilancio**, e, di conseguenza, lo stesso non potrà esprimersi sull'**attendibilità del bilancio**.

Specifiche disposizioni codistiche, inoltre, richiamano **verifiche** che il **collegio sindacale** deve

comunque effettuare, e prevede la **formulazione** di appositi **pareri** e **relazioni** al ricorrere di determinate **circostanze**.

Più precisamente, il **collegio sindacale**:

- esprime il consenso all'**iscrizione** in bilancio dei **costi di impianto** e di **ampliamento**, nonché dei **costi di sviluppo**, ai sensi dell'[articolo 2426, comma 1, n. 5, cod. civ.](#);
- verifica il rispetto delle norme in tema di **iscrizione dell'avviamento in bilancio**, ai sensi dell'[articolo 2426, comma 1, n. 6 cod. civ.](#);
- formula, con apposita relazione, osservazioni sulla **situazione patrimoniale** della società nel caso in cui il **capitale** risulta essere diminuito di **oltre un terzo** in conseguenza di **perdite**, ai sensi dell'[articolo 2446 comma 1, cod. civ.](#);
- esprime il suo **parere sulla congruità** del prezzo di **emissione** delle **azioni** in presenza di **esclusioni** o **limitazioni** del **diritto di opzione**, ai sensi dell'[articolo 2441, comma 6, cod. civ.](#);
- ai sensi dell'[articolo 2447-novies civ.](#), redige una **relazione di accompagnamento** al **rendiconto finale** del **patrimonio destinato a uno specifico affare**.

Nell'ambito delle fattispecie appena richiamate vanno sicuramente ricordate le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, in forza delle quali, dal 2016, i **costi di pubblicità e ricerca** non possono più essere **capitalizzati**.

Il **collegio sindacale**, anche se **non** incaricato della **revisione legale dei conti** sarà quindi chiamato a verificare la loro **cancellazione dall'attivo patrimoniale**, salvo i casi in cui, nel rispetto del nuovo **principio contabile OIC 24**, non sia stata possibile la loro **riclassificazione** tra i **costi di impianto e di ampliamento** o tra i **costi di sviluppo**.

Tuttavia, anche nei casi in cui le richiamate voci siano state **oggetto di riclassificazione**, il collegio sindacale dovrebbe comunque esprimere il **suo consenso** all'iscrizione dei **nuovi costi di sviluppo e di impianto e di ampliamento**.

Tra l'altro, ove si sia resa necessaria una **cancellazione retroattiva** di tali poste di bilancio, si ricorda che, secondo i chiarimenti forniti dall'OIC, gli effetti potrebbero essere imputati alla voce "**utili portati a nuovo**", ben potendo, però, il redattore di bilancio scegliere un'altra voce del **patrimonio netto**.

Se la voce "**utili portati a nuovo**" è di importo **non sufficiente** per assorbire gli effetti dei cambiamenti, **in mancanza di indicazioni specifiche**, si ritiene necessario seguire le procedure dettate in materia di **riduzione del capitale per perdite**, con tutti i **conseguenti adempimenti** in capo al **collegio sindacale**.

Master di specializzazione

## REVISIONE LEGALE DEI CONTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### **Le operazioni immobiliari escluse dal calcolo del pro rata**

di Marco Peirolo

L'[\*\*articolo 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972\*\*](#) stabilisce che se un contribuente svolge sia un'attività che dà luogo a operazioni soggette a Iva o a queste assimilate, sia un'attività che dà luogo a operazioni esenti da imposta, lo stesso deve operare la **detrazione in base a una percentuale (pro rata)**, determinata con i criteri dettati dal successivo [\*\*articolo 19-bis\*\*](#), da applicare **a tutta l'imposta a monte** e non soltanto a quella relativa ai beni e servizi a uso promiscuo.

In buona sostanza, i soggetti che si trovano nell'anzidetta situazione, che svolgono, cioè, **un'attività imponibile e una esente**, non devono procedere ad alcuna distinzione degli acquisti dei beni e dei servizi, a seconda della loro destinazione in operazioni imponibili o in operazioni esenti, poiché l'imposta detraibile è determinata **applicando il pro rata a tutta l'imposta assolta sugli acquisti** (sulla legittimità di tale impostazione, confermata dalle indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, si richiama la sentenza Mercedes-Benz Italia, di cui alla [\*\*causa C-378/15 del 14 dicembre 2016\*\*](#)).

Il criterio in base al quale i soggetti di cui trattasi devono operare la detrazione nel corso dell'anno è quello della **provvisoria applicazione del pro rata dell'anno precedente**, salvo, poi, operare il **conguaglio** in sede di dichiarazione annuale, una volta acquisiti i dati consuntivi ([\*\*articolo 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972\*\*](#)). In particolare, la [\*\*circolare 98/E/2000\*\*](#) (risposta 8.2.2) ha precisato che occorre fare riferimento alla percentuale di detrazione dell'anno precedente già dalla prima liquidazione periodica.

In base all'[\*\*articolo 19-bis, comma 1, del D.P.R. 633/1972\*\*](#), il **pro rata** si determina in base al **rapporto** tra l'ammontare delle **operazioni che danno diritto alla detrazione**, effettuate nell'anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni non soggette ma assimilate a operazioni imponibili ai fini delle detrazioni, elencate nell'[\*\*articolo 19, comma 3, del D.P.R. 633/1972\*\*](#)) e lo stesso ammontare aumentato delle **operazioni esenti** effettuate nell'anno medesimo.

Il successivo **comma 2 dello stesso articolo 19-bis esclude dal calcolo** della percentuale di detrazione una serie di fattispecie, tra cui:

- le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- le **operazioni esenti** di cui ai nn. da 1) a 9) dell'[\*\*articolo 10 del D.P.R. 633/1972\*\*](#), quando **non formano oggetto dell'attività propria** del soggetto passivo o sono accessorie a operazioni imponibili, ferma restando **l'indetraibilità dell'imposta** per i beni e i servizi

utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione e ciò coerentemente con il principio di carattere generale, contenuto nel secondo comma dell'[\*\*articolo 19 del D.P.R. 633/1972\*\*](#), che prevede l'indetraibilità per i beni e servizi utilizzati in operazioni esenti;

- le **operazioni esenti** di cui all'[\*\*articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies\), del D.P.R. 633/1972\*\*](#), in quanto, **non essendo stata recuperata l'imposta all'atto dell'acquisto** del bene, la successiva cessione esente non deve ripercuotersi sul diritto di detrazione.

Riguardo alla **prima tipologia di operazioni**, la norma recepisce il corrispondente [\*\*articolo 174, paragrafo 2, lettera a\), della Direttiva 2006/112/CE\*\*](#), che esclude dalla determinazione del *pro rata* “*l'importo del volume d'affari relativo alle cessioni di beni d'investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa*”.

In merito all'interpretazione di tale previsione, la Corte di Giustizia, nella sentenza resa nella causa C-98/07 del 6 marzo 2008, ha affermato che l'esclusione delle operazioni in esame dal calcolo del *pro rata* ricorre nei casi in cui “*la vendita riveste un carattere inusuale rispetto all'attività corrente del soggetto passivo interessato e non richiede quindi un utilizzo dei beni o dei servizi a uso misto in un modo che sia proporzionale al fatturato che essa genera. Come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, l'inclusione di tale fatturato nel calcolo del pro rata di detrazione falserebbe il suo risultato nel senso che esso non rifletterebbe più la rispettiva parte di impiego dei beni o servizi adibiti a un uso misto per le attività imponibili e le attività esenti*” (punto 24). Al contrario, se la vendita del bene d'investimento presenta “*il carattere di un'attività corrente per il soggetto passivo interessato che vi procede in maniera professionale e sistematica*”, occorre includere il relativo corrispettivo nel calcolo del *pro rata* per non violare il principio di **neutralità dell'Iva**. Infatti, “*sarebbe incompatibile con tale obiettivo di neutralità il fatto che tale soggetto passivo non sia effettivamente esonerato dalla parte dell'Iva che grava sulle spese generali che sono servite alla realizzazione di tale vendita, e quindi all'esercizio dell'attività economica usuale soggetta ad imposta*” (punto 26).

Dalle indicazioni che precedono si desume che, ai fini della determinazione del *pro rata*, se il fabbricato ceduto si qualifica, nell'accezione specificata, come “**bene d'investimento**”, vale a dire per la norma nazionale come “bene ammortizzabile”, la relativa operazione non rileva ai fini della percentuale di detrazione. Viceversa, se il fabbricato è qualificato come “**bene merce**”, la sua cessione concorre a formare il *pro rata*.

In merito alla **seconda tipologia di operazioni** che non concorrono alla formazione del *pro rata*, vale a dire quelle esenti espressamente elencate, tra cui **quelle immobiliari**, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o sono accessorie a operazioni imponibili, occorre verificare quale sia l'**oggetto dell'attività propria dell'impresa**. In proposito, è necessario stabilire se la riconducibilità delle operazioni esenti all'attività propria del soggetto passivo debba essere verificata in funzione dell'oggetto sociale, quale definito dall'atto costitutivo, oppure in relazione all'**attività di fatto svolta dall'impresa**.

A questa domanda hanno fornito risposta i giudici di legittimità ([\*\*Cass. 11085/2008\*\*](#); Id.

**912/2006**; Id. **9762/2003**). Il principio affermato si basa sulla considerazione che la previsione nello statuto societario di una **molteplicità di attività** il più delle volte è finalizzata sia a evitare successive onerose modifiche statutarie che a garantire gli amministratori da responsabilità personali conseguenti attività dirette a un migliore risultato economico o strategico, pur se comprese nella specifica attività societaria. Il concetto di "**attività propria del soggetto passivo**" non può, quindi, che essere **inteso in senso lato**, facendovi rientrare non solo gli atti che tipicamente esprimano raggiungimento del fine produttivo o commerciale dell'impresa individuale o societaria, ma anche gli **atti ulteriori** che configurino strumento **normale e non meramente occasionale** per il conseguimento del fine produttivo; di contro, vanno escluse tutte quelle attività che pur se previste nell'atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell'attività propria dell'impresa.

Infine, riguardo alla **terza tipologia di operazioni** escluse dal calcolo del *pro rata*, vale a dire quelle esenti di cui all'**articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies), del D.P.R. 633/1972**, la norma richiama "*le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2*". È il caso di osservare, al riguardo, che sia la formulazione della normativa comunitaria che quella della normativa interna fanno espresso riferimento alle ipotesi di indetraibilità derivanti da ragioni di natura soggettiva, riferite cioè a soggetti i quali, svolgendo **esclusivamente attività esenti**, non acquisiscono il diritto alla detrazione, o da ragioni di natura oggettiva, riferite cioè a particolari categorie di beni per i quali è previsto uno specifico regime di indetraibilità ai sensi dell'**articolo 19-bis1** (aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto, ecc.). Ciò non consente di estendere la **previsione esentativa** anche alle cessioni di quei beni per i quali la detrazione non è stata esercitata perché **non si è subita la rivalsa dell'imposta**; condizione questa che può verificarsi qualora l'acquisto dell'immobile è stato effettuato presso un privato, che in quanto tale **non ha il potere di esercitare la rivalsa** (**risoluzione AdE 194/E/2002**), così come quando l'acquisto immobiliare è stato effettuato presso un soggetto passivo che non ha applicato l'imposta.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

## AGEVOLAZIONI

### **Definizione agevolata liti pendenti: come aderire**

di Dottryna



**La Manovra correttiva ha recentemente introdotto la possibilità di definire in via agevolata i contenziosi con l'Agenzia delle Entrate ancora in essere al 24/04/2017.**

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Misure agevolative*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sulle modalità operative di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti.

A seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, è entrato in vigore l'[\*\*articolo 11 D.L. 50/2017\*\*](#) (cd. Manovra correttiva), il quale introduce la **definizione agevolata delle controversie tributarie**, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, previa **domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo** del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, **le controversie**:

- **attribuite** alla giurisdizione tributaria in cui è parte **l’Agenzia delle Entrate**,
- **pendenti** in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,

**possono essere definite** con il pagamento di **tutti gli importi di cui all’atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, **esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo**.

La definizione agevolata riguarda le **controversie pendenti alla data del 24 aprile 2017**, per le quali il contribuente si sia **costituito in giudizio in primo grado entro il 31 dicembre 2016**.

Per poter accedere al beneficio il contribuente dovrà presentare – **entro il 30 settembre 2017** – una **specifiche domanda** (distintamente per ciascuna procedura oggetto di definizione

agevolata) esente dall'imposta di bollo, **secondo il modello** che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ed effettuare un separato **versamento mediante modello F24**, utilizzando gli appositi codici tributo.

Per ciascuna controversia può essere effettuato il pagamento degli importi dovuti, purché **non inferiori a euro 2.000**, in un **massimo di 3 rate**, secondo le seguenti scadenze e percentuali:

RATA	SCADENZA	IMPORTO
1 <sup>a</sup> rata	entro il <b>30 settembre 2017</b>	<b>40% del totale</b> delle somme dovute (o l'intero importo)
2 <sup>a</sup> rata	entro il <b>30 novembre 2017</b>	<b>40% del totale</b> delle somme dovute
3 <sup>a</sup> rata	entro il <b>30 giugno 2018</b>	residuo <b>20% del totale</b> delle somme dovute.

Si ricorda che dagli **importi dovuti si scomputano quelli già versati** per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la **definizione agevolata delle cartelle**.

In ogni caso, la definizione **non dà luogo alla restituzione delle somme già versate**, ancorché eccedenti quanto dovuto per la definizione stessa.

Infine, appare utile sottolineare che il **perfezionamento della definizione** avviene con l'effettivo **pagamento** degli importi dovuti e **solo in assenza di questi ultimi**, con la **presentazione della domanda**.

**Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:**

- [i chiarimenti dell'Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 04.05.2017;](#)
- [le controversie escluse dalla definizione agevolata;](#)
- [gli effetti processuali della definizione agevolata;](#)
- [l'impugnabilità del diniego della definizione agevolata;](#)
- [i rapporti con la rottamazione delle cartelle.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >